

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1875-A

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE BECCELLI)

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	*	6
- della 5 ^a Commissione permanente	*	7
Emendamenti proposti dalla Commissione	*	8
Disegno di legge	*	12
Testo del decreto-legge	*	13

ONOREVOLI SENATORI. - Come si legge nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge in esame le leggi 26 novembre 1990 n. 353 (recante provvedimenti urgenti per il processo civile) e 21 novembre 1991 n. 374 (istitutiva del giudice di pace), dopo reiterati rinvii e modifiche, sono entrate definitivamente in vigore il 30 aprile 1995.

Con il decreto legge 21 aprile 1995 n. 121, non convertito nei termini, era stata già modificata la disciplina transitoria della legge n. 353 del 1990, al fine di favorire un più morbido impatto delle nuove norme processuali con riferimento ai processi in corso. Il decreto-legge da convertire, ora al nostro esame, costituisce reiterazione di quello n. 121 del 21 aprile 1995 con significative ulteriori modifiche.

Il decreto n. 121 del 1995, che interveniva sulla disciplina transitoria (articolo 90 della legge 26 novembre 1990 n. 353) e sulla organizzazione degli uffici giudiziari nella fase transitoria (articolo 91 della stessa legge), conteneva disposizioni volte a facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo rito, con la specifica indicazione delle norme processuali previgenti che restano applicabili per i procedimenti pendenti, nonché delle nuove disposizioni applicabili agli stessi processi pendenti.

Il nuovo decreto contiene altre importanti modifiche al regime delle preclusioni e delle decadenze processuali, disciplinando meglio le fasi dell'udienza di prima comparizione e della prima udienza di trattazione (articoli 3, 4 e 5), consentendo la rimessione in termini della parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile (articolo 6), introducendo nel codice di procedura civile l'articolo 186-*quater*, con la previsione di una ordinanza di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio

dei beni dopo la chiusura dell'istruttoria (articolo 7), modificando i termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo e riducendo il termine a comparire nei procedimenti di convalida di licenza per finita locazione e di sfratto (articolo 8).

Ma le più importanti modifiche contenute nel decreto in esame sono quelle che concernono la competenza del giudice di pace, dalla quale sono state escluse le cause di opposizione alle ingiunzioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e le cause di opposizione alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (articolo 1). Il forte aumento della competenza per valore del Pretore, elevata a lire 50.000.000 (articolo 2) costituisce una ulteriore importante modifica della normativa processuale civile.

La Commissione Giustizia, a conclusione di un approfondito esame e di un serrato dibattito, ha approvato alcuni emendamenti, riconducibili a tre fondamentali questioni.

Prima questione: la competenza per valore del giudice di pace.

Si deve purtroppo constatare che non appare componibile il contrasto tra le due correnti, quella che, richiamandosi ai principi ed ai criteri che ispirarono la istituzione di questo nuovo giudice e che ne vorrebbero mantenere intatte le competenze inizialmente fissate con la legge n. 374 del 1991 - e quella che, contestando radicalmente quei principi e quei criteri, vuole ricondurre le competenze del giudice di nuova istituzione a quelle compatibili con le funzioni equitative congeniali ad un magistrato non professionale e che vuole riservare al giudice professionale tutto il conten-

zioso. La Commissione, a grande maggioranza, ha optato per la riduzione della competenza per valore del giudice di pace da lire 30.000.000 a lire 7.000.000 per le cause di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli e di natanti, ed anche per un contenuto aumento, da lire 5.000.000 a lire 7.000.000 per tutte le cause relative a beni mobili.

Il relatore, decisamente schierato con la maggioranza della Commissione, condivide le ragioni, prima sintetizzate, che hanno portato la Commissione alla riferita determinazione e segnala all'Assemblea l'opportunità di accettare l'emendamento proposto, anche allo scopo di avviare una fase di cauta sperimentazione. È vero infatti che le strutture e gli organici predisposti per gli uffici dei giudici di pace risulterebbero «sovradimensionati» a seguito della riduzione delle funzioni conseguente all'emendamento proposto. Ma è altrettanto vero che sarebbe lecito prevedere - fatto assolutamente eccezionale - un più che perfetto funzionamento di questi uffici, con eccellenti risultati, e che, dopo la positiva sperimentazione si potrebbe pensare ad un accrescimento delle attribuzioni del giudice di pace; il quale, tra l'altro, svolgendo la funzione di giudice di equità per le questioni di modesto valore, nonché quella di definizione delle controversie in sede precontenziosa e conciliativa, risponderebbe egregiamente alle attese, col risultato di una consistente riduzione del contenzioso che i giudici professionali sarebbero chiamati a risolvere.

Seconda questione: correzioni della normativa processuale civile.

Gli emendamenti proposti dalla Commissione sono in parte di carattere puramente tecnico e soltanto in piccola parte (ad esempio, quello escludente il divieto di nuove prove in appello per i processi celebrati in primo grado col vecchio rito) incidono su questioni di qualche rilievo. Sembra opportuno riflettere, prima della definitiva approvazione, su quello che esclude l'esecutività delle sentenze pubblicate dopo

il 19 aprile 1995 (articolo 9 del decreto, ultima parte del secondo comma dell'articolo 90 della legge n. 353 del 1990 come novellato dal decreto stesso). Il rappresentante del Governo ha segnalato l'inopportunità di introdurre una ulteriore modifica al regime di esecutività delle sentenze.

Terza questione: nomina dei pretori onorari.

Alcuni emendamenti, sui quali si è pure formata una maggioranza assai larga, ma si è registrata l'opposizione del Governo e quella del gruppo progressista, integrano il quinto comma dell'articolo 90 novellato della legge n. 353 del 1990, modificano l'articolo 32 dell'Ordinamento Giudiziario ed introducono l'articolo 32-bis.

Al riguardo, si svolgono le seguenti considerazioni.

È ampiamente noto che la giustizia italiana soffre di un male endemico: l'arretrato. I procedimenti civili pendenti presso i nostri uffici giudiziari sono oggi circa 2.500.000; i magistrati ai quali è affidato il compito di definire questo grande numero di procedimenti civili pendenti, sono all'incirca 2.000; taluni sostengono che l'organico dei magistrati italiani sarebbe sufficiente per far fronte alla domanda di giustizia, se fossero meglio distribuite le forze in campo, con la soppressione degli uffici inutili e una adeguata riorganizzazione, in modo da realizzare il massimo di razionalità nell'impiego delle risorse, degli uomini e delle strutture. Ma intanto, non si può non convenire che l'emergenza determinatasi non si supera se non mediante il ricorso ad efficaci rimedi straordinari e temporanei per eliminare l'arretrato.

È quindi generalmente avvertita la necessità di impiegare magistrati onorari scelti tra gli avvocati, da affiancare temporaneamente ai magistrati ordinari ai fini dello smaltimento dei procedimenti arretrati, così come auspicato dalla Camera dei Deputati con la mozione approvata il 17 maggio 1995 e dal Senato della Repubblica con l'ordine del giorno approvato il 15 giugno 1995. Ed è ormai quasi entrata nel linguaggio comune l'espressione «sezione stralcio»,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contenuta nel disegno di legge n. 1044 presentato al Senato il 21 ottobre 1994 dai senatori Casadei Monti, Russo, Brutti, Impossimato, Laforgia, Morando, Senese, Bertoni, Pellegrino, Smuraglia e Salvi e nella proposta di legge n. 2157 presentata alla Camera dei Deputati il 7 marzo 1995 dai deputati Scermino, Bonito, Finocchiaro Fidelbo, Giardiello, Danieli, Porcari, Donato Pace, Soda, Bongiorno, Magrone, Cesetti, Grasso e Del Gaudio i quali, sia pure con qualche differenziazione, propongono di istituire nei tribunali ordinari delle «sezioni stralcio» alle quali assegnare come Presidente un

magistrato ordinario e come «giudici aggregati» magistrati onorari.

L'emendamento proposto introduce una nuova normativa sui requisiti, alle funzioni, la disciplina ed il procedimento di nomina dei «pretori onorari», rinnovando quella tradizionale sui «vice pretori onorari», per dare concreta ed immediata attuazione alle misure straordinarie da ogni parte auspiccate.

Si chiede all'Assemblea di approvare il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, con gli emendamenti proposti.

BECHELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: MAGLIOZZI)

Roma, 28 giugno 1995

sul disegno di legge

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole, raccomandando peraltro alla Commissione di merito l'opportunità di modificare al comma 1, capoverso 2, dell'articolo 1 la formula: «sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura», con l'altra: «previa approvazione del Consiglio superiore della magistratura».

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: **BONAVITAI**)

Roma, 27 giugno 1995

sul disegno di legge

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

su emendamenti

Roma, 27 giugno 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime di propria competenza, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.3, 1.0.3, 1.0.5 (limitatamente ai commi 2 e 3), 2.0.8, 9.0.1, 10.0.1, 10.0.2 e 1.0.6, pe i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 2.0.1.

su emendamenti

Roma, 18 luglio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 9.0.1 (nuovo testo) e 9.0.1-bis.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «21 novembre 1991, n. 374» inserire le seguenti: «al primo e secondo comma rispettivamente le parole 5 milioni e 30 milioni sono in entrambi i casi sostituite dalle seguenti: 7 milioni, inoltre».

1.1 (Nuovo testo)**Art. 2.**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 163 e 164 del codice di procedura civile)

All'articolo 163, primo comma n. 7, del codice di procedura civile, la virgola successiva alle parole "articolo 168-bis" è sostituita con un punto, e le parole successive sono soppresse. Al medesimo articolo, comma 1, dopo il n. 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. L'avvertimento che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni; deve inoltre proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e, se intende chiamare un terzo in causa, farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269. Conseguentemente, all'articolo 164, comma 1, del codice di procedura civile, le parole "se manca l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'articolo 163" sono sostituite dalle seguenti: "se mancano l'invito e l'avvertimento previsti rispettivamente dai n. 7 e 8 dell'articolo 163".

2.0.6

Art. 8.

All'articolo 8, comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«Il termine per la costituzione dell'intimato è ridotto a cinque giorni e l'invito di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7, indicare tale termine».

8.3 (Nuovo testo)

Art. 9.

Al comma 1, nel capoverso, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «limitatamente al grado in cui essi si trovano».

9.1

Dopo il comma 1, nel capoverso aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Ai giudizi in grado di appello non si applica il testo vigente dell'articolo 345 del codice di procedura civile ove il giudizio di primo grado sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore».

9.2 (Nuovo testo)

Al comma 1, punto 2, sopprimere le seguenti parole: «nonchè alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995».

9.3

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario)

L'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: "Art. 32 - (Nomina dei pretori onorari) - 1. Possono essere nominati pretori onorari, a domanda, gli avvocati i quali:

a) siano cittadini italiani, non abbiano compiuto i sessantanove anni d'età, abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per

contravvenzione, non siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

b) siano iscritti agli albi da almeno venti anni ed abbiano esercitato effettivamente la professione forense;

c) abbiano idoneità psico-fisica accertata mediante visita specialistica nonchè adeguata capacità professionale e condotta irrepreensibile, attestata dal consiglio dell'ordine di appartenenza e da quelli cui abbiano appartenuto negli ultimi dieci anni.

2. Per formare la gradatoria tra gli aspiranti alla nomina, si valutano: le votazioni conseguite all'esame di laurea e a quello di procuratore, l'eventuale superamento dell'esame di avvocato e di patrocinante presso le magistrature superiori, l'aver esercitato la professione forense per oltre trentacinque anni, l'aver svolto le funzioni di magistrato ordinario, l'aver insegnato materia giuridiche nelle università ed in corsi di specializzazione forense riconosciuti dal consiglio nazionale forense.

3. La nomina è fatta per un triennio e può essere confermata per altri due trienni; la conferma non è consentita per chi all'inizio del triennio abbia compiuto sessantanove anni di età.

4. L'assunzione delle funzioni di pretore onorario comporta la cancellazione dagli albi professionali. In caso di reinscrizione si osservano le limitazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

5. Il pretore onorario è tenuto all'osservanza delle leggi che regolano lo Stato, la disciplina e le incompatibilità dei magistrati ordinari. Ha l'obbligo di astenersi oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando sia stato associato, o comunque collegato, con lo studio professionale di cui fa parte il difensore di una delle parti».

9.0.1 (Nuovissimo testo)

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'ordinamento giudiziario)

Dopo l'articolo 32 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente: Art. 32-bis - *(Modalità di copertura dei posti di pretore onorario)* - 1. Il consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari di ciascun distretto, integrati dai presidenti degli ordini forensi competenti, determina ogni triennio il numero dei pretori onorari da assegnare a ciascuna pretura circondariale, avuto riguardo alle pendenze ed alle prevedibili sopravvenienze, al fine di assicurare il rapido esaurimento dei procedimenti pendenti e delle prevedibili sopravvenienze.

2. Il consiglio superiore della magistratura, all'inizio di ciascun anno, indica le vacanze da coprire in ciascun distretto rispetto al numero dei pretori onorari individuato ai sensi del comma 1 e stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di nomina e la

formazione delle graduatorie, dandone notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. I pretori onorari sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territoriale competentem integrato come previsto dal comma 1.

4. Le domande degli interessati, corredate dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina degli ulteriori titoli e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, sono presentate ai presidenti della Corte d'appello nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato.

5. Il presidente della Corte d'appello trasmette le domande al consiglio giudiziario, che formula motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando coloro che sono in possesso dei requisiti per la nomina.

6. Il pretore onorario prende possesso entro trenta giorni dalla nomina.

7. La conferma in carica del pretore è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, su domanda dell'interessato.

8. Per l'integrazione dei Consigli giudiziari si applicano gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404.

9. In sede di prima applicazione il consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, delibera sul numero dei pretori onorari da assegnare a ciascuna pretura circondariale e fissa il termine per la presentazione delle domande.

10. Dalla scadenza del termine per la presa di possesso dei pretori, nominati secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 e al presente articolo, i vice pretori onorari già nominati restano in carica unicamente fino alla scadenza del triennio per l'esaurimento delle cause innanzi ad essi pendenti».

9.0.1-bis (Nuovo testo)

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 34 dell'ordinamento giudiziario)

Sono abrogati i commi 2 e 2-bis dell'articolo 34 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

9.0.1-ter

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121.

Decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1995.

Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio di primo grado, nonchè sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Competenza del giudice di pace)

1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.

Articolo 2.

(Competenza del pretore)

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.»

Articolo 3.

(Comparsa di risposta)

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione».

Articolo 4.

(Udienza di prima comparizione e forma della trattazione)

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 180. - *(Udienza di prima comparizione e forma della trattazione)*. - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.».

Articolo 5.

(Prima udienza di trattazione)

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.».

Articolo 6.

(Rimessione in termini)

1. Il primo comma dell'articolo 184-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.».

Articolo 7.

(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)

1. - Dopo l'articolo 186-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è inserito il seguente:

«Art. 186-quater. - *(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)*. - Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.».

Articolo 8.

(Termini nel procedimento d'ingiunzione e di convalida)

1. Nel primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile le parole: «venti giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni,».

2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.».

3. Nel primo comma dell'articolo 660 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini a comparire sono ridotti di due terzi.».

Articolo 9.

(Disciplina transitoria)

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:

«Art. 90. - *(Disciplina transitoria)*. - 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonchè l'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-*bis*, 186-*ter*, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-*bis*, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-*bis*, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-*bis* e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonchè alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vice-pretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.»

Articolo 10.

(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)

1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - *(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)*. - 1. Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.

2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.»

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1995.

SCÀLFARO

DINI - MANCUSO

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO